

Studio Legale Elvia Spigno
Via Amsicora n. 14
07028 S. Teresa Gallura (SS)
cell: 334/8381598 tel/fax: 0789/741068

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

- Sez. Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con istanza ex art 151 c.p.c.

La sig.ra Atzeni Melania, C.F. TZNMLN81S42H856T, nata a San Gavino Monreale (CA) in data 02.01.1981 e residente in S. Teresa Gallura alla via Nazionale n.22, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvia Spigno in forza della procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo legale in Santa Teresa Gallura (SS) Via Amsicora n. 14, la quale intende ricevere le comunicazioni di rito alla pec: elviaspigno@puntopec.it; fax: 0789.741068, ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Tempio Pausania (doc. A)

- ricorrente -

contro

il **Ministero Istruzione Università e Ricerca**, in persona del suo legale rappresentante p.t., l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale di Sassari**, in persona dei loro legali rappresentanti p.t.

- resistenti -

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nei 101 Ambiti Territoriali per le classi di concorso della scuola dell'infanzia e primaria,

- controinteressati -

1) l' odierna ricorrente ha conseguito il Diploma liceo socio - psico pedagogico



entro l'anno scolastico 2001/2002, e precisamente in data 16.07.2001 (doc. n° 1).

- 2) Il titolo in parola ha sempre avuto valore abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia (classe di concorso AAAA) e primaria (classe di concorso EEEE) e ha consentito, ai comparenti, di essere assunti fino ad oggi con contratti a termine, per effettuare supplenze di durata anche annuale.
- 3) Nonostante il valore abilitante del Diploma Magistrale, alla ricorrente è sempre stata preclusa la possibilità di essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento (*inde* GAE) dalle quali viene selezionato il 50 % dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre il restante 50 % dei posti è assegnato mediante concorsi per titoli ed esami.
- 4) Anche il decreto n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, non consente nessun nuovo inserimento ma solo la possibilità di aggiornamento dei punteggi e dei titoli da parte di chi risulta già incluso.
- 5) Con sentenza n. 1973/2015 il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del citato decreto nella parte in cui non consente ai docenti che hanno conseguito il Diploma Magistrale entro l'a.s. 2001/2002, di essere inseriti nella Terza Fascia delle Graduatorie permanenti, oggi divenute ad esaurimento.
- 6) La ricorrente pertanto, anche mediante diffida ha chiesto, inutilmente, di essere inseriti nella relativa GAE (doc. 2).
- 7) Nonostante la predetta sentenza il MIUR continuava a negare tale diritto ritenendo che la stessa esplicasse effetti solo per coloro che sono stati parte del giudizio. Con nota n. 15457 del 20.05.2014 ha infatti consentito *“l'ingresso a pieno titolo nelle GAE dei destinatari di sentenze che avessero definito nel merito la controversia in senso favorevole ai ricorrenti e con riserva ai destinatari di ordinanze cautelari favorevoli con esclusione di coloro che pur trovandosi nella medesima situazione giuridica abbiano tuttavia apprestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela*



giurisdizionale”.

- 8) Inoltre, con D.M. n. 325 del 03.06.2015 il MIUR riapriva il termine per presentare la domanda di inserimento nelle GAE ma, al pari del D.M. n. 235/2014 annullato dal CDS, non consentiva l'ingresso ai docenti con Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.
- 9) Con circolare n. 2198 del 30.06.2015, diversamente da quanto detto nella precedente circolare n. 15457, consentiva l'inserimento a pieno titolo dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, (quindi anche per chi avesse ottenuto ordinanza cautelare) e con riserva agli aspiranti che avessero un contenzioso ancora pendente.

Si tratta con tutta evidenza di un comportamento contrario ai doveri di buon andamento e correttezza cui ogni Pubblica Amministrazione dovrebbe uniformarsi anche al fine di evitare irragionevoli trattamenti discriminatori tra docenti titolari dei medesimi diritti che invece, sono costretti ad adire le vie giudiziarie per ottenere tutela del proprio diritto, invero, già universalmente riconosciuto.

- 10) L'oggetto principale del ricorso è pertanto quello di accertare definitivamente il valore abilitante del Diploma Liceo Psico Pedagogico conseguito dalla ricorrente ed il conseguente diritto ad essere inserita nella Terza fascia delle GAE dalle quali si attinge il 50% dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato e per le supplenze annuali e fino al termine delle lezioni.

A) IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI E LE GAE

In via preliminare occorre descrivere il sistema di reclutamento dei docenti e la nascita delle GAE oggi in vigore.

La normativa di riferimento è costituita dal Dlg. n. 297/1994 (T.U. in materia scolastica), dalla Legge n. 124/1999 di riforma del T.U., dal D.L. n. 255/2001



(convertito in Legge n. 133/2001) e dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007).

In particolare l'art. 399 del T.U. ante riforma del 1999 prevedeva che *“l'accesso ai ruoli del personale docente **della scuola materna, elementare e secondaria**, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo **mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli**; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali”*, mentre l'art. 401 prevedeva che *“per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: a) **il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi**, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto; (omissis)”*.

Con la legge n. 124/1999 si è modificato il regime di reclutamento mediante la trasformazione delle Graduatorie per soli titoli in Graduatorie Permanenti e gli articoli sopra richiamati sono stati sostituiti dai seguenti: **l'art. 401** dispone infatti che: *“Le **graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria**, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, **sono trasformate in graduatorie permanenti**, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1”*.

L'art 399 di conseguenza è stato modificato nel seguente modo: *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola **materna, elementare e secondaria**, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, **per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”***.

L'art. 2 della Legge appena richiamata, ha inoltre espressamente previsto che *“Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, **hanno titolo all'inclusione**, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:*



a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo". Con ciò confermando il fatto che i docenti muniti di Diploma Magistrale, in quanto soggetti legittimati a partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli nonché per aver superato un esame anche ai soli fini abilitativi, avevano diritto ad essere inseriti nelle Graduatorie permanenti.

Infine, l'art. 1, comma 605 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha disposto che il MIUR adottasse più decreti volti a definire un piano triennale per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 150.000 unità *"al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente (...)"*.

Inoltre, la predetta Legge ha trasformato le Graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento facendo però espressamente ***"salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione (...)"***.

Diversamente dalle Graduatorie permanenti le GAE non consentono alcun nuovo inserimento e sono destinate ad esaurirsi una volta terminato il piano di assunzioni previsto.

In virtù, quindi, della normativa sopra richiamata l'odierna ricorrente aveva titolo per entrare nella stessa GAE. Tuttavia il MIUR non ha mai voluto riconoscere il valore abilitante del Diploma Magistrale e non ha mai consentito, mediante i propri decreti di aggiornamento delle Graduatorie, l'inserimento nella stessa da parte della ricorrente.



B) IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO IL 2001/2002

Che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisca titolo abilitante è acclarato dalla normativa in vigore e dalla recente giurisprudenza.

Già la legge n. 239 del 30.07.1991 prevedeva che *"Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le Scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli Istituti magistrali"*

L'art. 194, comma 1, del Dlg. n. 297/1994 inoltre prevede che *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (...)".*

L'art. 197, comma 1, del citato decreto dispone che *"(...) Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali (...)".*

L'art. 1 del Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 (di attuazione della Legge n. 341/1990 - che ha istituito uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola materna ed elementare - e del DPR n. 471/1996 mediante il quale è stato definito l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea), ha soppresso, a far data dall'anno scolastico 1998/1999, i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della Scuola magistrale e dell'Istituto Magistrale.

Il successivo art. 2 ha altresì chiarito, con riguardo ai corsi sperimentali, che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono*



di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.

Inoltre, la Circolare Ministeriale n. 434/1997 a cui è stato allegato il predetto Decreto interministeriale ha avuto modo di precisare che il “*decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, con cui si è data attuazione alla suddetta disposizione, fissa li momento di avvio del nuovo regime giuridico all'inizio dell'anno scolastico 1998-1999. In relazione alle disposizioni in esso contenute si ritiene opportuno sottolineare che, con riferimento all'anno scolastico 1998-1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale.*

Dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.L. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98” .

Quanto sopra previsto viene ulteriormente confermato e ribadito anche dal DPR n. 323/1998 (Regolamento degli esami di stato) che all’art. 15, comma 7, dispone che “***I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.***

Il valore abilitante del Diploma conseguito dall' odierna ricorrente è previsto anche



dal recente D.P.R. del 25.03.2014 con il quale è stato deciso un ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013. Il richiamato DPR ha infatti chiarito che *“prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) **dovevano considerarsi abilitanti**, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297”*.

Da ultimo, anche il CDS con la recente sentenza n. 1973/2015 ha confermato pienamente il valore abilitante del più volte citato Titolo stabilendo espressamente che *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che **i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante**. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*.

E ancora la sentenza in parola afferma chiaramente che *“(…) **Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato (…)**”*.

Alla luce dunque della normativa e giurisprudenza sopra richiamata appare indubbio



il valore abilitate del Diploma conseguito da Melania Atzeni entro l'a.s. 2001/2002, ossia con il Vecchio ordinamento, e il diritto della ricorrente di essere inseriti nelle Graduatorie permanenti poi divenute GAE.

Per contro, come sopra precisato, dal 2002 in poi, i titoli conseguiti presso le Scuole e gli Istituti magistrali non sono più abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria per le quali occorre essere muniti della Laurea in scienze della formazione primaria.

Occorre infine precisare che oltre al Diploma Magistrale Vecchio ordinamento hanno valore abilitante, come espressamente riconosciuto, anche i diplomi conseguiti, al termine dei corsi sperimentali, sempre entro l'anno 2001/2002.

La giurisprudenza costante ha affermato che il diploma sperimentale è infatti equiparato a tutti gli effetti a quello conseguito al termine della frequenza del corso ordinario (CDS sentenze n. 2172/2002; 1769/2003; 3917/2008; 7550/2009, v. anche sentenze del Tar per il Lazio 1301/2014). I corsi sperimentali, quello socio-psico-pedagogico e quello linguistico, sono stati istituiti dal MIUR stesso il quale ha avuto modo più volte di confermare, con i propri decreti, che i Diplomi conseguiti al termine degli stessi sono equipollenti al Diploma Magistrale.

C) LA STRUTTURA DELLE GRADUATORIE PER L'INSEGNAMENTO

Occorre precisare che le Graduatorie permanenti, divenute in seguito GAE, sono disposte a livello provinciale ed erano graduate in tre scaglioni.

L'art. 2, comma 4, del D.M. n. 123/2000, recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie permanenti, prevedeva infatti che *“La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:*

a1) coloro che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di



ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;

a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente (22 giugno 2000);

b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente (22 giugno 2000) hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo”.

Con il decreto appena richiamato si sono pertanto individuati tre gruppi di docenti che hanno in seguito dato vita alle TRE fasce in cui sono oggi suddivise le GAE, alle quali, peraltro, se ne è recentemente aggiunta una IV in virtù del D.M. n. 53/2012.

La I FASCIA delle GAE è quindi riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli e che avevano conseguito 360 gg di servizio entro il 13.5.1996.

La II FASCIA è costituita dai docenti che possedevano i requisiti di cui alla prima fascia per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli ed avevano maturato 360 gg di servizio entro il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 124/1999);

La **III FASCIA** è riservata ai docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come la ricorrente) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

Come sopra detto, ai sensi dell'art. 399 del T.U. in materia scolastica, dalle GAE si attinge per il 50 % delle assunzioni a tempo indeterminato. Le nuove immissioni in ruolo rese disponibili dal MIUR avvengono partendo dalla prima fascia per poi passare alla II e alla III fascia.



Va però precisato che la I e II fascia di molte Province sono in realtà vuote (esaurite) e che le nomine in ruolo avvengono di fatto a partire dalla III fascia.

Ebbene, in base al sistema di reclutamento dei docenti sopra descritto non va dubbio che la ricorrente ha titolo per accedere alla TERZA FASCIA delle GAE o quantomeno alla IV fascia laddove sono inseriti i docenti abilitati per l'infanzia e la primaria.

La stessa ha, infatti, conseguito il titolo prima del 2001/2002 quando lo stesso abilitava ad insegnare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole della primaria.

Inoltre la Legge n. 143/2004, integrando le Graduatorie permanenti con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti, ha confermato il diritto dell'odierna ricorrente poiché in possesso di Diploma Abilitante, ad essere inserita nelle Graduatorie permanenti prima della loro trasformazione in GAE.

Il mancato inserimento nelle GAE da parte del Miur comporta una violazione del diritto di accesso al Pubblico Impiego garantito, a condizione di eguaglianza, dagli artt. 3 e 51 della Costituzione. In altre parole, prevedendo il sistema di reclutamento in vigore che il 50% dei posti disponibili venga assegnato per concorso e il restante 50% attingendo dalle GAE, negare l'inserimento in queste ultime comporta la preclusione ad uno dei due canali di accesso previsti dal T.U. in materia scolastica e una discriminazione tra soggetti titolari della medesima situazione giuridica.

Inoltre, va considerato che i concorsi che costituiscono il principale canale di assunzioni a tempo indeterminato vengono banditi raramente.

Aggiungasi pertanto che il comportamento del Miur determina anche la violazione del diritto al lavoro della ricorrente inteso come quella occupazione stabile a cui ogni individuo tende per poter realizzare la propria esistenza.

D) SUI DANNI SUBITI PER L'ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DEL MIUR

Il sistema di presentazione delle domande via WEB presso il sito istituzionale del



MIUR non consentiva e non consense ai docenti di presentare alcuna domanda in quanto il sistema è impostato per non riconoscere e, quindi, accettare il Diploma Magistrale come titolo abilitante.

Tutto ciò in violazione del diritto della ricorrente di essere inserita nelle Graduatorie in quanto in possesso del Titolo Abilitante e quindi del requisito richiesto dalla normativa per l'inserimento nelle medesime.

Dalla ricostruzione sopra fatta è pertanto accertato:

- 1) che il Diploma Liceo socio-psico-pedagogico conseguito da Melania Atzeni entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria;
- 2) che per accedere alle Graduatorie permanenti e quindi alle GAE era necessario essere in possesso di un titolo abilitante per aver superato, come la ricorrente, precedenti esami anche ai soli fini abilitativi;
- 3) che il MIUR ha sempre illegittimamente negato, come confermato dal CDS con la sentenza n. 1973/2015, l'ingresso in Graduatoria mediante i propri decreti di aggiornamento (da ultimo con il D.M. n. 235/2014 e il D.M. n. 325/2015).
- 4) che il comportamento illegittimo del MIUR ha determinato un grave danno alla sig.ra Melania Atzeni.

In altre parole, essere inseriti nelle GAE consente non solo di entrare in ruolo ogni qualvolta un collega va in pensione e/o lascia il posto, quindi a prescindere dai piani di assunzione dei Miur, ma anche di essere assunti a termine per sopperire alle carenze di organico con supplenze annuali.

Peraltro, considerato che in molte province anche le graduatorie dei concorsi sono esaurite, considerato che il Miur gli ultimi sono stati fatti nel 1999 e nel 2012, le assunzioni avvengono principalmente attingendo dalla GAE che in questo modo divengono l'unico modo per entrare in ruolo e in generale per lavorare.

Aggiungasi inoltre che con la riforma introdotta dalla Legge n. 107/2015 le GAE verranno unificate a livello nazionale con ciò consentendo a tutti coloro che sono



inseriti di poter scegliere tra posti disponibili anche di altre Regioni aumentando sensibilmente la possibilità di poter essere assunti a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

conclude

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., 669 *bis* e ss e 700 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e del D.M. n. 325 del 03.06.2015 nella parte in cui non consente alla ricorrente di inserirsi nelle GAE medesime, nonché di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o comunque connesso agli stessi:

In via principale nel merito:

1) accertare e dichiarare il diritto di Melania Atzeni ad essere inserita a pieno titolo nella III fascia delle GAE definitive dell'USR della Sardegna, Ambito Territoriale di Sassari valide per gli anni scolastici 2014/2017, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con il punteggio spettante in virtù dei titoli posseduti al momento dell'inserimento e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento in via definitiva;

2) accertare e dichiarare la responsabilità del MIUR per l'illegittimo comportamento e per l'effetto condannare il medesimo MIUR al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, da Melania Atzeni anche per perdita di *chanche*, da accertarsi in corso di causa o nella misura che verrà determinata dal Giudice.

in via subordinata:

1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inseriti a pieno titolo



con riserva nella IV fascia delle GAE definitive dell'USR della Sardegna, Ambito Territoriale di Sassari valide per gli anni scolastici 2014/2017, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con i punteggi spettanti in virtù dei titoli posseduti al momento dell'inserimento e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il C.U. È esente per ammissione al P.S.S.

Si depositano:

doc. a) doc. P.S.S

doc.1) Diploma

doc. 2) Diffida

Salvis iuribus.

Santa Teresa Gallura, 13 marzo 2017.

Avv. Elvia Spigno



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Elvia Spigno, che rappresenta, assiste e difende la ricorrente

premess

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del valore abilitante del titolo in possesso della ricorrente e il conseguente diritto all'inserimento nelle vigenti GAE di tutti i 101 ambiti Territoriali nelle classi di concorso scuola dell'infanzia(AAAA) e scuola primaria (EEEE);
- che tutti i docenti già inseriti nelle predette GAE sono potenziali controinteressati all'inserimento dell'odierna ricorrente in quanto potrebbero essere scavalcati;
- che ciò stante la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio anche dal CDS che con decisione n. 106/1990 ha precisato che “(...) *non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- che la pubblicazione sulla G.U. è certamente eccessivamente onerosa per la ricorrente ed ostacola il carattere dell'urgenza della domanda;
- che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico;
- che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, in alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso sul sito internet;



- che anche i Tribunali Ordinari –Sez. Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “(...) *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria (...)*”.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

Voglia autorizzare

la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE definitive scuola dell’infanzia e primaria dei 101 Ambiti Territoriali italiani, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito web istituzionale del MIUR e del sito dell’Ambito Territoriale di Sassari.

Santa Teresa Gallura, 13 marzo 2017.

Avv. Elvia Spigno

